

All.to A) - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI - Proposte di modifiche al regolamento

| Testo attuale | Proposta modifica | NOTE |
|---|---|--|
| <p>Art. 1 - OGGETTO</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. Il tributo è determinato secondo i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al regolamento approvato con D.P.R. 27.04.1999 n. 158 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.</p> <p>3. L'attività di gestione dei suddetti rifiuti, qualificata di servizio di "pubblico interesse" svolto in regime di privativa dalla normativa vigente, comprende le varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento finale dei rifiuti, ed è disciplinata dal Regolamento dell'Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Modena per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati – agenzia soppressa con LR n. 23 del 2011 e le cui attività sono state trasferite ad AteERSir - adottato ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge Regionale 6 settembre 1999 n. 25, con delibera n. 29 del 27 novembre 2006 dell'Assemblea Consorziale e successive</p> | <p>Art. 1 - OGGETTO</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. Il tributo è determinato secondo i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al regolamento approvato con D.P.R. 27.04.1999 n. 158 e successive modificazioni e integrazioni e della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità, in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.</p> <p>3. L'attività di gestione dei suddetti rifiuti, qualificata di servizio di "pubblico interesse" svolto in regime di privativa dalla normativa vigente, comprende le varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento finale dei rifiuti, ed è disciplinata dal Regolamento dell'Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Modena per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati – agenzia soppressa con LR n. 23 del 2011 e le cui attività sono state trasferite ad AteERSir - adottato ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge Regionale 6 settembre 1999 n. 25, con delibera n. 29 del 27 novembre 2006 dell'Assemblea Consorziale e</p> | <p>L'art. 1 comma 738 della Legge 160/2019 abolisce a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI.</p> <p>Si introduce riferimento alla deliberazione ARERA n. 443/2019 ad oggetto "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"</p> <p>Si elimina riferimento assimilazione rifiuti tenuto conto di quanto previsto dal d.lgs. 116/2020.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>modificazioni; a tale regolamento ci si riferisce in particolare per i criteri di assimilazione contenuti nel titolo II "Assimilazione di rifiuti speciali a rifiuti urbani: principi generali", agli atti dell'ufficio ambiente.</p> <p>4. Si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art.19 del D. Lgs 30.12.1992 n. 504, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale ed applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.</p> <p>5. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p> | <p>successive modificazioni.</p> <p>4. Si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art.19 del D. Lgs 30.12.1992 n. 504, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale ed applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.</p> <p>5. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.</p> | <p>Si precisano le nuove modalità di riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art.19 del D. Lgs 30.12.1992 n. 504.</p> |
|--|---|--|

| Testo attuale | Proposta modifica | NOTE |
|---------------|---|--|
| | <p>Inserire art. 1 bis – DEFINIZIONE DI RIFIUTO</p> <p>1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.</p> <p>2. Sono rifiuti urbani:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-<i>quinquies</i> del d.lgs. 152/2006; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed | <p>Si recepisce la nuova definizione e classificazione dei rifiuti urbani e speciali introdotta dal d.lgs. 116/2020.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);</p> <p>g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.</p> <p>3. Sono rifiuti speciali:</p> <p>a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;</p> <p>b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-<i>bis</i> del d.lgs. 152/2006;</p> <p>c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;</p> <p>g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;</p> <p>h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai</p> | |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>rifiuti urbani; i) i veicoli fuori uso.</p> <p>4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.</p> | |
|--|---|--|

| Testo attuale | Proposta modifica | NOTE |
|--|--|---|
| <p>Art. 2 comma 1</p> <p>1. Il tributo è dovuto da chi possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, ivi compreso il caso di possesso di un locale o area non effettivamente utilizzati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, secondo quanto stabilito dalla legge cui si fa, in ogni caso, rinvio. I possessori, gli occupanti o i detentori sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico istituito per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.</p> | <p>Art. 2 comma 1</p> <p>1. Il tributo è dovuto da chi possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ivi compreso il caso di possesso di un locale o area non effettivamente utilizzati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, secondo quanto stabilito dalla legge cui si fa, in ogni caso, rinvio. I possessori, gli occupanti o i detentori sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico istituito per la gestione dei rifiuti urbani.</p> | <p>Si recepisce la nuova classificazione dei rifiuti come modificata dal d.lgs. 116/2020.</p> |

| Testo attuale | Proposta modifica | NOTE |
|---|---|---|
| <p>Art. 4 comma 1</p> <p>1. Il Consiglio Comunale delibera annualmente sulla base del piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana e preliminarmente approvato da AtERSir, quale autorità competente ai sensi della legge regionale n. 23/2011 – approvando la tariffa, per ogni singola categoria d’utenza, nel rispetto ed entro i termini previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Nella predisposizione del piano finanziario le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti, vengono raccolte e inserite nel piano finanziario.</p> | <p>Art. 4 comma 1</p> <p>1. Il Consiglio Comunale delibera annualmente sulla base del piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana e preliminarmente approvato da AtERSir, quale autorità competente ai sensi della legge regionale n. 23/2011 - tenuto anche conto di quanto disposto da Arera con deliberazione 443/2019 - approvando la tariffa, per ogni singola categoria d’utenza, nel rispetto ed entro i termini previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Nella predisposizione del piano finanziario le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti, vengono raccolte e inserite nel piano finanziario.</p> | <p>Si introduce riferimento alla deliberazione 443/2019 di Arera.</p> |
| <p>Art. 4 comma 8</p> <p>8. Nel caso di più attività economiche svolte nell'ambito dello stesso locale o area scoperta, si applica la tariffa</p> | <p>Art. 4 comma 8</p> <p>8. Nel caso di più attività economiche svolte nell'ambito dello</p> | <p>Si recepisce la nuova classificazione dei</p> |

| | | |
|---|---|--|
| relativa all'attività prevalente sotto il profilo dei rifiuti urbani o assimilati conferiti al servizio pubblico. | stesso locale o area scoperta, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente sotto il profilo dei rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico. | rifiuti come modificata dal d.lgs. 116/2020. |
| | | |

| Testo attuale | Proposta modifica | NOTE |
|---|--|--|
| Art. 5 comma 1 | Art. 5 comma 1 | |
| 1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile. Restano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. | 1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile. Restano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. | Si recepisce la nuova classificazione dei rifiuti come modificata dal d.lgs. 116/2020. |
| Art. 5 comma 5 | Art. 5 comma 5 | |
| 5. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici dei locali principali o di servizio (ivi compresi uffici, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi anche di materie prime, semilavorati, prodotti, ecc...) e le aree scoperte destinate all'esercizio dell'attività, ad esclusione delle superfici ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in modo stabile solamente rifiuti speciali non assimilati, sia pericolosi che non pericolosi, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere i produttori, in base alle norme vigenti. Per i produttori di rifiuti speciali non | 5. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici dei locali principali o di servizio (ivi compresi uffici, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi anche di materie prime, semilavorati, prodotti, ecc...) e le aree scoperte destinate all'esercizio dell'attività, ad esclusione delle superfici ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere i produttori, in base alle norme vigenti. Oltre che alle aree di produzione | Precisazione derivante da nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal d.lgs. 116/2020 |

| | | |
|---|--|--|
| <p>assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.</p> | <p>dal cui utilizzo ne consegue la produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o dallo stesso derivanti o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.</p> | |
|---|--|--|

| Testo attuale | Proposta modifica | NOTE |
|--|--|---|
| <p>Art. 7 comma 2</p> <p>2. Alle utenze che si trovano ad una distanza superiore a 300 mt. dai punti di conferimento, come da standard di riferimento indicati nel Disciplinare Tecnico allegato alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia d’Ambito Territoriale Ottimale di Modena n. 41 del 29 agosto 2006 e perfezionato con Atto n. 78 del 14 dicembre 2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di conferire i rifiuti urbani o assimilati nei contenitori più vicini, è applicata la riduzione tariffaria indicata in allegato E al presente Regolamento. La tariffa è invece dovuta per intero anche quando la strada di accesso all'utenza è situata all'interno della zona in cui è attivato il servizio di raccolta dei rifiuti. Si intendono anche compresi nell’area di espletamento del servizio tutti gli edifici compresi entro la distanza massima di 300 mt dai punti di conferimento, come da standard di riferimento indicati nel Disciplinare Tecnico sopra richiamato.</p> | <p>Art. 7 comma 2</p> <p>2. Alle utenze che si trovano ad una distanza superiore a 300 mt dai punti di conferimento, come da standard di riferimento indicati nel Disciplinare Tecnico allegato alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia d’Ambito Territoriale Ottimale di Modena n. 41 del 29 agosto 2006 e perfezionato con Atto n. 78 del 14 dicembre 2006 e successive modifiche, fermo restando l’obbligo di conferire i rifiuti urbani nei contenitori più vicini, è applicata la riduzione tariffaria indicata in allegato E al presente Regolamento. La tariffa è invece dovuta per intero anche quando la strada di accesso all'utenza è situata all'interno della zona in cui è attivato il servizio di raccolta dei rifiuti. Si intendono anche compresi nell’area di espletamento del servizio tutti gli edifici compresi entro la distanza massima di 300 mt dai punti di conferimento, come da standard di riferimento indicati nel Disciplinare Tecnico sopra richiamato.</p> | <p>Si recepisce la nuova classificazione dei rifiuti come modificata dal d.lgs. 116/2020.</p> |

| Testo attuale | Proposta modifica | NOTE |
|--|--|---|
| <p>Art. 8 comma 3</p> <p>3. Alle utenze delle Istituzioni scolastiche statali si applica l'art. 33-bis del DL 248/2007 e successive modificazioni e integrazioni.</p> | <p>Art. 8 comma 3</p> <p>3. Alle utenze delle Istituzioni scolastiche statali si applica l'art. 33-bis del DL 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. Il contributo previsto dall’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, è sottratto dal totale dei costi che devono essere coperti con il tributo comunale sui rifiuti.</p> | <p>Si introduce precisazione relativa al contributo MIUR istituzioni scolastiche.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| Testo attuale | Proposta modifica | NOTE |
|--|--|---|
| <p>Art. 9 comma 2</p> <p>2. Alle utenze non domestiche che comprovino di avere autonomamente avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti assimilati agli urbani, sono applicate le riduzioni indicate nell'allegato E al presente Regolamento. L'agevolazione tariffaria è concessa a consuntivo su richiesta del produttore, a decorrere dalla data di presentazione della documentazione relativa ad un periodo minimo di sei mesi che comprovi la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e di quelli avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e con allegata l'attestazione del soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti. La riduzione spettante sarà imputata negli avvisi di pagamento successivi all'attestazione del riconoscimento della stessa. Per la conferma della suddetta agevolazione è necessario presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, adeguata documentazione relativa ai rifiuti avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, l'anno precedente. Per quanto attiene le differenziate autonomamente avviate a riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, delle aziende, si applicano per gli imballaggi misti le prescrizioni della delibera della Giunta Regionale n. 2317 del 28/12/2009 avente per oggetto "D.G.R. n. 1620/2001 – Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti – modifica all'allegato A: capitolo 4 allegato n. 2 ed allegato n. 4."</p> | <p>Art. 9 comma 2</p> <p>2. Alle utenze non domestiche che comprovino di avere autonomamente avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti urbani, sono applicate le riduzioni indicate nell'allegato E al presente Regolamento. L'agevolazione tariffaria è concessa a consuntivo su richiesta del produttore, a decorrere dalla data di presentazione della documentazione relativa ad un periodo minimo di sei mesi che comprovi la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e di quelli avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e con allegata l'attestazione del soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti. La riduzione spettante sarà imputata negli avvisi di pagamento successivi all'attestazione del riconoscimento della stessa. Per la conferma della suddetta agevolazione è necessario presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, adeguata documentazione relativa ai rifiuti avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, l'anno precedente. Per quanto attiene le differenziate autonomamente avviate a riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, delle aziende, si applicano per gli imballaggi misti le prescrizioni della delibera della Giunta Regionale n. 2317 del 28/12/2009 avente per oggetto "D.G.R. n. 1620/2001 – Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti – modifica all'allegato A: capitolo 4 allegato n. 2 ed allegato n. 4."</p> | <p>Si recepisce la nuova classificazione dei rifiuti come modificata dal d.lgs. 116/2020.</p> |
| <p>Art. 9 comma 6</p> <p>6. Nel caso in cui, in occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata, l'Organizzatore si doti di un servizio temporaneo di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, si applica una riduzione della tariffa di</p> | <p>Art. 9 comma 6</p> <p>6. Nel caso in cui, in occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata, l'Organizzatore si doti di un servizio temporaneo di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, si applica una riduzione della tariffa</p> | <p>Si recepisce la nuova classificazione dei rifiuti come modificata dal d.lgs. 116/2020.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| cui all'art. 9, c. 2, in misura proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati per i quali dimostri di avere avviato il riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, come indicato nell'allegato E al presente Regolamento. | di cui all'art. 9, c. 2, in misura proporzionale alla quantità di rifiuti urbani per i quali dimostri di avere avviato il riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, come indicato nell'allegato E al presente Regolamento. | |
|---|--|--|

| Testo attuale | Proposta modifica | NOTE |
|---------------|---|--|
| | <p>Inserire art. 9 bis RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO</p> | |
| | <p>1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.</p> <p>Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale</p> | <p>Si introduce articolo volto a disciplinare riduzioni per utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico come previsto dall'art. 238 comma 10 del Decreto Legislativo 152/2006.</p> |

avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.

(Limitatamente all'anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Comune, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022)

Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti (nel caso in cui tale termine sia successivo rispetto a quello di cui all'art. 30 comma 5 DL 41/2021), la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di

| | | |
|--|--|--|
| | cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio. | |
|--|--|--|

| Testo attuale | Proposta modifica | NOTE |
|--|--|---|
| Art. 11 comma 1 | Art. 11 comma 1 | |
| 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio si applica il tributo in base a tariffa giornaliera. | 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio si applica il tributo in base a tariffa giornaliera. | Si recepisce la nuova classificazione dei rifiuti come modificata dal d.lgs. 116/2020. |
| Art. 11 comma 4 | Art. 11 comma 4 | |
| 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento della TARI, da effettuare contestualmente al Canone per l'occupazione di suolo pubblico, con le modalità e nei termini previste per lo stesso. | 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone. | Si introduce riferimento al canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 che ha sostituito la Cosap. |

| Testo attuale | Proposta modifica | NOTE |
|---|---|---|
| Art. 14 comma 1 | Art. 14 comma 1 | |
| 1. Le attività di riscossione, accertamento e rimborsi del del tributo comunale sui rifiuti sono gestite in conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad | 1. Le attività di riscossione, accertamento e rimborsi del tributo comunale sui rifiuti sono gestite in conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad | Si introduce riferimento all'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>esse si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27.12.2006 n. 296 e comunque le disposizioni normative sui tributi locali.</p> | <p>esse si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27.12.2006 n. 296 e comunque le disposizioni normative sui tributi locali. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.</p> | <p>in materia di riscossione e all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 in materia di accertamento e riscossione coattiva.</p> |
| <p>Art. 14 comma 2</p> | <p>Art. 14 comma 2</p> | |
| <p>2. L'importo del tributo dovuto per ciascun anno deve essere versato in 3 rate, una semestrale e le restanti due trimestrali con scadenza rispettivamente in giugno, settembre e dicembre, ferma restando la facoltà del comune a variarne la scadenza e il numero e fatto salvo conguaglio nell'anno successivo, nonché di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Il Gestore della riscossione, almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata invia a ciascun contribuente un avviso di pagamento in cui sono indicati l'importo dovuto per il pagamento di ciascuna rata, o in un'unica soluzione, specificando le somme dovute a titolo di tributo comunale e tributo provinciale, la scadenza delle singole rate, le modalità di pagamento, i locali e le aree per cui il tributo è dovuto, e per ciascuno di essi: la superficie imponibile, la categoria di contribuenza, la tariffa applicata.</p> <p>La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.</p> <p>I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad</p> | <p>2. L'importo del tributo dovuto per ciascun anno deve essere versato in 3 rate, una semestrale e le restanti due trimestrali con scadenza rispettivamente in giugno, settembre e dicembre, ferma restando la facoltà del comune a variarne la scadenza e il numero e fatto salvo conguaglio nell'anno successivo, nonché di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Il Gestore della riscossione, almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata invia a ciascun contribuente un avviso di pagamento in cui sono indicati l'importo dovuto per il pagamento di ciascuna rata, o in un'unica soluzione, specificando le somme dovute a titolo di tributo comunale e tributo provinciale, la scadenza delle singole rate, le modalità di pagamento, i locali e le aree per cui il tributo è dovuto, e per ciascuno di essi: la superficie imponibile, la categoria di contribuenza, la tariffa applicata. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.</p> | <p>Si introduce riferimento alla delibera ARERA 444/2019 in materia di trasparenza.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>utilizzare il modello F24 che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> | <p>La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.</p> <p>I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.</p> | |
|---|---|--|

| Testo attuale | Proposta modifica | NOTE |
|---|---|--|
| <p>Art. 16</p> <p>1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.</p> <p>2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 1 punto percentuale. Il provvedimento di rateizzazione o di</p> | <p>Art. 16</p> <p>1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento sulla base di quanto previsto dal Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 23/07/2020.</p> | <p>Si rinvia a quanto previsto dal Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 23/07/2020</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.</p> <p>3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.</p> <p>4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate:</p> <ul style="list-style-type: none">• il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;• l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;• l'importo non può più essere rateizzato. | | |
|---|--|--|

| Testo attuale | Proposta modifica | NOTE |
|---|---|---|
| <p>Art. 18 comma 1</p> <p>1. Per l'anno 2014 la riscossione della TARI avviene in 3 rate con competenza semestrale la prima e trimestrale la seconda e la terza e scadenza rispettivamente 31 luglio, 30 settembre e 31 dicembre, oltre a conguaglio da emettersi in corrispondenza con la prima rata dell'anno successivo a quello di competenza, con computo separato; la liquidazione della prima rata TARI in acconto è effettuata applicando le tariffe Tares approvate nel 2013.</p> | <p>Art. 18 comma 1</p> <p>Per l'anno 2021 la riscossione della TARI avviene in 2 rate con competenza semestrale con scadenza rispettivamente il 15 ottobre e 31 dicembre, oltre a conguaglio da emettersi in corrispondenza con la prima rata dell'anno successivo a quello di competenza, con computo separato. Dall'anno 2022 la riscossione della TARI avviene in 3 rate con competenza semestrale la prima e trimestrale la seconda e la terza e scadenza rispettivamente 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, oltre a conguaglio da emettersi in corrispondenza con la prima rata dell'anno successivo a quello di competenza, con computo separato; la liquidazione della prima rata TARI in acconto è effettuata applicando le tariffe TARI approvate nell'anno precedente.</p> | <p>Si precisa che per il 2021 la riscossione della TARI avviene in due rate semestrali come da deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 del 28/05/2021</p> |
| <p>Art. 18 comma 5</p> <p>5. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.</p> | <p>Art. 18 comma 5</p> <p>5. Le disposizioni del presente regolamento, nel testo come modificato, entrano in vigore dal 1° gennaio 2021.</p> | <p>Entrata in vigore delle modifiche dal 1° gennaio 2021.</p> |

| Testo attuale | | | | Proposta modifica | | | | NOTE |
|---|---|------|------|--|---|------|------|--|
| ALLEGATO E - Tabella delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 | | | | ALLEGATO E - Tabella delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 | | | | Si recepisce la nuova classificazione dei rifiuti come modificata dal d.lgs. 116/2020. |
| Riduzioni | Descrizione | QF % | QV % | Riduzioni | Descrizione | QF % | QV % | |
| Art. 7 c. 2 | Fuori zona servizio raccolta (comma 657 L. 147/2013) | 60 | 60 | Art. 7 c. 2 | Fuori zona servizio raccolta (comma 657 L. 147/2013) | 60 | 60 | |
| Art.8, c.1 lett. a) | Utenze domestiche non stabilmente attive (comma 659 lett. b) L. 147/2013) | 0 | 30 | Art.8, c.1 lett. a) | Utenze domestiche non stabilmente attive (comma 659 lett. b) L. 147/2013) | 0 | 30 | |
| Art.8, c.1 lett. b) | AIRE (comma 659 lett. d) L. 147/2013) | 0 | 30 | Art.8, c.1 lett. b) | AIRE (comma 659 lett. d) L. 147/2013) | 0 | 30 | |
| Art.8, c.1 lett. c) | Fabbricati rurali ad uso abitativo (comma 659 lett. e) L. 147/2013) | 0 | 30 | Art.8, c.1 lett. c) | Fabbricati rurali ad uso abitativo (comma 659 lett. e) L. 147/2013) | 0 | 30 | |
| Art.8, c.2 | Utenze stagionali non continuative ma ricorrenti (comma 659 lett. c) L. 147/2013) | 30 | 30 | Art.8, c.2 | Utenze stagionali non continuative ma ricorrenti (comma 659 lett. c) L. 147/2013) | 30 | 30 | |
| Art. 9 c.1 | Compostaggio domestico (comma 658 L. 147/2013) | 0 | 50 | Art. 9 c.1 | Compostaggio domestico (comma 658 L. 147/2013) | 0 | 50 | |
| Art.9, c.5 | Istituzioni scolastiche non statali comma 659 lett. c) L. 147/2013) | 30 | 30 | Art.9, c.5 | Istituzioni scolastiche non statali comma 659 lett. c) L. 147/2013) | 30 | 30 | |
| Art.9, c.2 Art.9, c.6 | Rifiuti assimilati avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, da Attività Produttive, anche temporanee | | | Art.9, c.2 Art.9, c.6 | Rifiuti urbani avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, da Attività Produttive, anche temporanee | | | |
| | a) qualora il quantitativo sia almeno pari al 30% della produzione complessiva (definita dai kd) | 0 | 20 | a) qualora il quantitativo sia almeno pari al 30% della produzione complessiva (definita dai kd) | 0 | 20 | | |
| | b) qualora il quantitativo sia almeno pari al 50% della produzione complessiva (definita dai kd) | 0 | 40 | b) qualora il quantitativo sia almeno pari al 50% della produzione complessiva (definita dai kd) | 0 | 40 | | |
| | c) qualora il quantitativo sia almeno pari al 70% della produzione complessiva (definita dai kd) | 0 | 60 | c) qualora il quantitativo sia almeno pari al 70% della produzione complessiva (definita dai kd) | 0 | 60 | | |
| Agevolazioni | Descrizione | QF % | QV % | Agevolazioni | Descrizione | QF % | QV % | |
| Art.9, c.5 | Istituzioni scolastiche non statali | 50 | 50 | Art.9, c.5 | Istituzioni scolastiche non statali | 50 | 50 | |
| Art.9, c.3 | Raccolta differenziata per nuove attivazioni di servizi ad utenze commerciali delle categorie 22-23-24-27 che aderiscono a progetti comunali attivati dal Gestore, limitatamente al primo anno di attivazione | 0 | 30 | Art.9, c.3 | Raccolta differenziata per nuove attivazioni di servizi ad utenze commerciali delle categorie 22-23-24-27 che aderiscono a progetti comunali attivati dal Gestore, limitatamente al primo anno di attivazione | 0 | 30 | |
| Cumulabilità | Percentuale di massimo abbattimento della Tariffa | QF % | QV % | Cumulabilità | Percentuale di massimo abbattimento della Tariffa | QF % | QV % | |
| Art. 10 | Utenze domestiche e non domestiche | 70 | 70 | Art. 10 | Utenze domestiche e non domestiche | 70 | 70 | |
| Art. 10 | Utenze scolastiche | 80 | 80 | Art. 10 | Utenze scolastiche | 80 | 80 | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|